



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE di SALERNO

Il Tribunale di Salerno - I Sezione civile – composto dai magistrati:

Dott.ssa Caterina Costabile Presidente est.

Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice

Dott.ssa Alessia Pecoraro Giudice

riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 8274/2018 R.G.
avente ad **oggetto: separazione giudiziale** vertente

TRA

██ rapp.ta e difesa dall'Avv. ██████████
██████████ in virtù di mandato in calce al ricorso

RICORRENTE

E

██, rapp.to e difeso come in atti dall'Avv. ██████████ in
virtù di mandato in atti

RESISTENTE

CON

L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE

CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 14.4.2022 da intendersi in questa
sede integralmente richiamato e trascritto.



RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato il 2.10.2018 [redacted] [nata a Nisko (Polonia) in data 19.1.1978 C.F. [redacted] premesso di aver contratto matrimonio concordatario con [redacted] [nato a Salerno in data 3.12.1971 C.F. [redacted] in data 15.9.2002 in Pontecagnano Faiano e che dall'unione erano nati due figlie, [redacted] (15.9.2003) e [redacted] (9.3.2006) chiedeva pronunciarsi la separazione dal coniuge con addebito, con affidamento alla madre, disciplina del diritto di visita del padre, previsione a carico del resistente di un assegno di mantenimento in favore della prole.

[redacted] restava contumace nella fase presidenziale.

Espletata l'udienza presidenziale in data 14.5.2019 e fallito il tentativo di conciliazione, venivano emessi i provvedimenti provvisori ed il giudizio proseguiva.

[redacted] [redacted] si costituiva con comparsa del 8.11.2019 chiedendo la separazione con addebito alla ricorrente, l'affido congiunto delle figlie minori, la disciplina del suo diritto di visita.

In data 27.11.2019 veniva depositata sentenza n. 3796/2019 con cui veniva pronunciata la separazione dei coniugi ed ordinanza con cui la causa veniva rimessa sul ruolo.

Alla udienza del 14.4.2022, svoltasi svolta ai sensi dell'art. 221, comma 4, del d.l. n. 34 del 19 maggio 2020, convertito con modifiche dalla L. n. 77/2020, mediante lo scambio ed il deposito telematico di note scritte, la causa veniva assegnata alla decisione del collegio con attribuzione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.

A) Il *thema decidendum* della presente pronuncia, attesa la sentenza dichiarativa della separazione dei coniugi n. 3796/2019 emessa in data 27.11.2019, afferisce alle domande di addebito proposte dalle parti ed alla regolamentazione dei doveri genitoriali verso le figlie.

Entrambe le parti hanno proposto domanda di addebito della separazione.



In particolare, la ricorrente ha allegato che la crisi del matrimonio è stata causata dai comportamenti violenti e vessatori tenuti dal resistente nei suoi confronti: il resistente, al contrario, ha addotto che la fine del matrimonio ad una relazione extra coniugale posta in essere dalla moglie.

È noto che la separazione è addebitabile al coniuge che, assumendo un comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio (art. 151, comma 2, c.c.) abbia causato la disgregazione del vincolo matrimoniale in modo esclusivo o in concorso con le condotte del consorte (cd. addebito reciproco).

Costituisce principio pacifico in giurisprudenza che la pronuncia di addebito della separazione personale non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri coniugali di cui all'art. 143 c.c., essendo invece necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale (cfr. da ultimo Cass. Civ., sez. I, 17 maggio 2017, n. 12392). Di conseguenza, qualora non venga dimostrato che il comportamento contrario ai doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi abbia causato il fallimento della convivenza, dovrà essere pronunciata la separazione senza addebito (cfr. Cass. Civ., sez. I, 10 maggio 2017, n. 11448).

Per quanto attiene alla domanda di addebito proposta dal resistente va osservato che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale richiede comunque la prova, da parte di chi richiede l'addebito, del nesso di causalità con l'intollerabilità della convivenza (cfr. Cass. civ., sez. VI, 19 febbraio 2018, n. 3923; Cass. civ., sez. VI, 19 giugno 2017, n. 15079). Invero, l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, deve ritenersi di regola circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, sempreché non si accerti la mancanza del nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, risultando la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale (cfr. Cass. civ., sez. I, 17.1.2017, n. 977; Cass. civ., sez. VI, 14.8.2015, n. 16859).



Ciò significa, dunque, che un comportamento infedele successivo al verificarsi di una situazione di intollerabilità della convivenza, non rileva affatto ai fini della pronuncia di addebito.

In questo senso, l'infedeltà costituisce la premessa della intollerabilità della prosecuzione della convivenza secondo *l'id quod plerunque accidit*. Purtuttavia l'evento dissolutivo potrebbe non essere riconducibile alla condotta antidoverosa del coniuge, con la conseguenza che occorre l'elemento della prossimità (*post hoc, ergo propter hoc*) per far presumere la intollerabilità, il che avviene quando la richiesta di separazione personale segue, senza cesura temporale, l'accertata violazione del dovere coniugale. Diversamente, nel caso, infrequente ma non eccezionale, di accettazione reciproca di un allentamento degli obblighi previsti dalla norma si prospetterebbe un fatto secondario, accidentale ed atipico, che contrasta con l'applicabilità della regola generale della causalità, onde il relativo onere probatorio *incumbit ei qui dicit*, spettando di conseguenza all'autore della violazione dell'obbligo la prova della mancanza del nesso eziologico tra infedeltà e crisi coniugale.

Nel caso di specie, dalla stessa prospettazione del resistente (cfr. comparsa di costituzione), emerge – per le ragioni suesposte – l'impossibilità a monte di configurare il nesso causale, atteso che la ██████ avrebbe avuto una prima relazione extraconiugale nell'anno 2012 e che, dopo un periodo di separazione di fatto, i coniugi si sarebbero riconciliati tornando a vivere insieme per tre anni, fino a quando nel 2018 la ricorrente intraprese una nuova relazione extraconiugale.

Da ciò discende, pertanto, il rigetto della domanda di addebito proposta dal ██████

B) Di contro, la domanda di addebito formulata dalla ██████ risulta fondata per i seguenti motivi.

Invero, dalla complessiva istruttoria espletata è emersa prova delle condotte vessatorie e persecutorie tenute dal ██████ nei confronti della ricorrente, condotte a seguito delle quali la ██████ e le due figlie si sono dovute allontanare



dalla casa familiare nel luglio 2018 (cfr. dichiarazioni teste [REDACTED] verb. ud. 13.10.2021 *"Il marito la accusava continuamente di non sapere fare niente, di non sapere cucinare nonostante lui non le desse una mano e lei era da sola... non ho mai visto gesti di violenza da parte del marito nei confronti di mia sorella; il marito però, anche per gelosia, la perseguitava e lei mi riferiva che il lui usava anche violenza fisica nei suoi confronti"*) e per le quali nel settembre 2019 è stato emesso dalla A.G. penale anche un divieto di avvicinamento a carico del resistente (cfr. doc. in atti).

All'uopo deve ricordarsi che la giurisprudenza di legittimità ritiene che le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole – quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse –, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale (cfr. Cass. civ. sez. I, 10/12/2018, n. 31901; Cass. civ., sez. VI, 19/02/2018, n. 3925; Cass. civ., sez. VI, 22/03/2017, n. 7388).

C) Dal matrimonio sono nate le figlie [REDACTED] (15.9.2003), divenuta maggiorenne in corso di causa, e [REDACTED] (9.3.2006).

La figlia minore [REDACTED] non ha rapporti con il padre da quando nel luglio 2018 lasciò la casa familiare, unitamente alla madre ed alla sorella maggiore, a seguito delle condotte violente ed aggressive tenute dal padre. Il resistente non ha da tempo alcun rapporto con la figlia e non si è mai attivato per effettuare gli incontri previsti alla presenza degli assistenti sociali con l'ordinanza presidenziale formulando istanze e/o solleciti nel corso del presente procedimento. In ragione di ciò deve confermarsi il regime di affidamento esclusivo rafforzato della minore alla madre, già disposto in sede presidenziale.



Attesa l'età ormai raggiunta dalla figlia (16 anni), va previsto che il padre possa incontrare la minore solo col suo consenso e concordando direttamente con la medesima tempi e modalità degli incontri.

Va poi confermata la misura degli assegni di mantenimento per le figlie (euro 200,00 ciascuna) posta in sede presidenziale a carico del padre – privo di stabile occupazione - attesa la totale assenza di forme di mantenimento diretto.

Il resistente dovrà altresì contribuire alle spese straordinarie per le figlie nella misura del 50%.

D) Le spese di lite vanno regolate secondo il disposto dell'art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo in favore dell'Erario attesa l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato della ricorrente.

P.Q.M.

Il Tribunale di Salerno, I sezione civile, definitivamente pronunciando con sentenza parziale, così provvede:

- accoglie la domanda di addebito proposta dalla ricorrente;
- rigetta la domanda di addebito proposta dal resistente;
- affida in via esclusiva alla madre la figlia minore [REDACTED] (9.3.2006); le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale ed al rilascio/rinnovo del documento valido per l'espatrio della minore potranno essere dalla madre in via esclusiva, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia;
- il padre potrà incontrare la figlia minore [REDACTED] (di anni 16) solo previo suo consenso e concordando con la medesima tempi e modalità degli incontri;
- dispone che il sig. [REDACTED] versi alla sig.ra [REDACTED] [REDACTED] entro il 5 di ogni mese per il mantenimento delle figlie l'importo di



Proc. R.G. n. 8274/2018

euro 400,00 (200,00 per figlia) da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT;

- dispone che il sig. [REDACTED] provveda al pagamento delle spese straordinarie per le due figlie nella misura del 50%;
- condanna [REDACTED] al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente [REDACTED] spese che liquida in complessivi euro 3.868,00 per compenso professionale, oltre IVA e CPA, se dovute come per legge, ed il 15% per spese generali.

Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 12.7.2022

Il Presidente est.
dott.ssa Caterina Costabile

